



REPUBBLICA DI SAN MARINO

DECRETO - LEGGE 10 luglio 2017 n.80

**Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino**

Visti i presupposti di necessità e urgenza di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b), della Legge Costituzionale 15 dicembre 2005 n.183 e all'articolo 12 della Legge Qualificata 15 dicembre 2005 n. 184 ed in particolare la necessità e l'urgenza di garantire l'interesse pubblico alla tutela del risparmio e, di conseguenza, alla stabilità del sistema creditizio sammarinese, attraverso il sostegno di indifferibili operazioni di sistema atte a tutelare i depositanti;

Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.3 adottata nella seduta del 9 luglio 2017;

Visto l'articolo 5, comma 2, della Legge Costituzionale n.185/2005 e gli articoli 9 e 10, comma 2, della Legge Qualificata n.186/2005;

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il seguente decreto-legge:

DISPOSIZIONI PER LA CESSIONE IN BLOCCO DI ATTIVI E PASSIVI DI ASSET BANCA S.P.A. - IN LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - A CASSA DI RISPARMIO DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO S.P.A.

Art. 1

(Ambito di applicazione)

1. Al fine di salvaguardare e sostenere gli interessi dei risparmiatori e la stabilità del sistema economico e finanziario della Repubblica di San Marino, il presente decreto-legge disciplina le modalità e le condizioni attraverso le quali è effettuata la cessione in blocco dei rapporti giuridici facenti capo ad Asset Banca S.p.A. in liquidazione coatta amministrativa, quale soggetto cedente, (di seguito anche «Cedente»), a Cassa di Risparmio della Repubblica di San Marino S.p.A., quale soggetto cessionario («Cessionario»).

Art. 2

(Cessioni)

1. I commissari liquidatori di Asset Banca S.p.A. provvedono a cedere al Cessionario beni, diritti e rapporti giuridici individuabili in blocco, ovvero attività e passività, del Cedente ivi comprese le società partecipate e le obbligazioni subordinate.

2. Alla cessione non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 52, commi 2 e 3 e 92, comma 2, della Legge 17 novembre 2005 n. 165 (LISF) e successive modifiche.

3. Le disposizioni del contratto di cessione hanno efficacia verso i terzi a seguito della pubblicazione da parte della Banca Centrale della Repubblica di San Marino sul proprio sito internet della notizia della cessione, senza necessità di svolgere altri adempimenti previsti dalla legge, anche a fini costitutivi, di pubblicità notizia o dichiarativa.

4. Al contratto di cessione nella parte in cui esso ha ad oggetto il trasferimento di beni immobili, fermo restando che il cessionario subentra nella medesima situazione giuridica del cedente:

- a) non si applicano le disposizioni in materia di autorizzazione all'acquisto degli immobili da parte del Consiglio dei XII;
- b) non si applicano le ipotesi di nullità previste dalla vigente disciplina in materia urbanistica, ambientale o relativa ai beni di interesse culturale o monumentale e non operano i diritti di prelazione previsti dalle vigenti disposizioni.

Art. 3

(Conversione dei crediti)

1. Il complessivo ammontare dei passivi ceduti, pagabili a vista, che superi, per ciascun creditore, l'importo di euro 50.000,00 (cinquantamila/00), è convertito, esclusivamente per la somma eccedente i 50.000,00 euro (cinquantamila/00), in obbligazioni non subordinate emesse dal Cessionario aventi scadenza a tre anni dalla data di emissione del presente decreto-legge, remunerate ad un tasso non inferiore all'1,50%.

2. I passivi ceduti pagabili a scadenza, saranno convertiti alla data di scadenza naturale, esclusivamente per la somma eccedente i 50.000 euro (cinquantamila/00) per ciascun creditore, in obbligazioni non subordinate emesse dal Cessionario aventi scadenza tre anni dalla data di emissione del presente decreto-legge, remunerate ad un tasso non inferiore all'1,50%.

3. I passivi ceduti aventi natura di credito privilegiato non sono assoggettati alle disposizioni di cui al presente articolo.

Art. 4

(Valutazione del compendio e dello sbilancio)

1. La valutazione del compendio ceduto e dello sbilancio complessivo a carico del Cedente derivante dall'operazione di cessione è effettuata dal Comitato di Sorveglianza di cui all'articolo 41 della Legge 21 dicembre 2016 n.144, che dovrà predisporre, entro 180 giorni dalla data di sottoscrizione del contratto di cessione in blocco dei rapporti giuridici tra Cedente e Cessionario, apposita relazione tecnica da consegnare al Congresso di Stato e alla Banca Centrale della Repubblica di San Marino.

2. Il Congresso di Stato depositerà all'Ufficio di Presidenza del Consiglio Grande e Generale la relazione tecnica di cui al comma precedente, al momento del ricevimento della stessa.

Art. 5

(Disposizioni fiscali)

1. Gli atti di cessione degli attivi e dei passivi al Cessionario, nell'ambito delle operazioni di cui al presente decreto-legge, nonché gli eventuali successivi atti di trasferimento degli stessi attivi a società veicolo, o fondi comuni di investimento, sono esenti dalle imposte di registro, bollo, trascrizione e voltura.

2. La Segreteria di Stato per le Finanze potrà stabilire, mediante circolare, specifiche disposizioni applicative del presente decreto-legge tenuto conto degli elementi del contratto di cessione degli attivi e dei passivi di cui all'articolo 2.

Art. 6

(Oneri della procedura di liquidazione coatta amministrativa)

1. Gli oneri della procedura di liquidazione coatta amministrativa sono assunti dalla Cessionaria e sono computati nello sbilancio complessivo di cui all'articolo 4.

Art. 7*(Obbligazioni subordinate)*

1. Con successivo provvedimento normativo saranno disciplinate le condizioni economiche, la tipologia degli strumenti, le modalità e l'arco temporale di integrale rimborso delle obbligazioni subordinate, di cui all'articolo 2, comma 1, del presente decreto-legge, emesse dal Cedente.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 10 luglio 2017/1716 d.F.R

I CAPITANI REGGENTI*Mimma Zavoli – Vanessa D'Ambrosio***IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI***Guerrino Zanotti*